

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2051)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1982

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BODRATO)

(V. Stampato Camera n. 2891)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1982*

Estensione ai cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio

finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.

Art. 2.

Alle classi e corsi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie.